

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)(2)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

(3)

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012